

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE CASE RESIDENZA E AI CENTRI DIURNI PER ANZIANI E CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO.**

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

Il Regolamento definisce le modalità di accesso alle case residenza e ai centri diurni per anziani, limitatamente ai posti accreditati per la non autosufficienza di cui alla DGR. 514/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Il numero dei posti accreditati di casa residenza e di centro diurno viene definito dal Comitato di Distretto nel documento di programmazione relativo ai servizi per la non autosufficienza.

In particolare, il presente Regolamento ha per oggetto l'individuazione dei criteri di accesso e priorità ai fini dell'inserimento, il percorso per attivare la valutazione socio-sanitaria ai fini dell'ammissione in graduatoria e le modalità di approvazione della stessa.

Col presente Regolamento si intende inoltre disciplinare i criteri di contribuzione al costo dei servizi.

Il presente Regolamento nel disciplinare i criteri di accesso ai servizi, ha le seguenti principali finalità:

- garantire all'anziano non autosufficiente livelli progressivi di tutela, sulla base della progettazione personalizzata attraverso l'attivazione di servizi il più adeguati possibile a rispondere alle esigenze socio-assistenziali e sanitarie dello stesso;
- definire procedure, modalità e criteri per l'accesso che rispondano a principi di equità nei confronti dei cittadini anziani e delle loro famiglie, e che tengano conto prioritariamente della condizione della persona anziana, dei suoi bisogni assistenziali, sanitari, relazionali e della condizione economica.

## **ART. 2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

### ***a) Casa Residenza per anziani***

La Casa residenza per anziani è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti non assistibili nel proprio ambito familiare. L'obiettivo della Casa residenza per anziani è il mantenimento delle autonomie residue e il recupero delle capacità fisiche, mentali e relazionali della persona anziana, grazie alla presenza di personale specializzato che garantisce assistenza nelle attività quotidiane, assistenza medica di base, prestazioni infermieristiche e riabilitative.

Il servizio di Casa Residenza per Anziani garantisce:

- assistenza diurna e notturna agli ospiti nelle attività quotidiane;
- assistenza medica, infermieristica e fisioterapica;
- servizi alberghieri con riferimento alla pulizia dei locali, alla giornata alimentare degli ospiti e alla lavanderia;
- attività aggregative e ricreativo-culturali.

Le attività socio-assistenziali e sanitarie sono realizzate secondo quanto previsto dal programma assistenziale personalizzato di cui ogni ospite è titolare.

### ***b) Centro Diurno***

Il Centro Diurno è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno finalizzata a favorire la permanenza a domicilio della persona anziana, supportando ed integrando il lavoro di cura della famiglia. L'obiettivo del Centro Diurno è quello di offrire aiuto e tutela socio-assistenziale e socio-sanitaria all'anziano nelle ore diurne, potenziando e mantenendo le abilità e competenze residue, relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spaziotemporale, della relazione interpersonale e della socializzazione.

La frequenza ai centri diurni può essere o a tempo pieno o part-time secondo modalità flessibili sulla base del progetto personalizzato predisposto per ogni ospite. Di norma il servizio garantisce l'apertura per almeno sei giorni la settimana e per un arco orario non inferiore alle dieci ore giornaliere.

Il servizio di CD garantisce:

- assistenza agli ospiti nelle attività quotidiane;
- somministrazione dei pasti;
- attività di mobilitazione;
- attività aggregative e ricreativo-culturali.

L'assistenza infermieristica è assicurata dal gestore secondo quanto previsto nei piani personalizzati, mentre l'assistenza medica è garantita dal Medico di Medicina Generale dell'anziano.

Le attività socio-assistenziali e sanitarie sono realizzate secondo quanto previsto dal programma assistenziale personalizzato di cui ogni ospite è titolare.

### ***b1) Trasporto***

Il Trasporto casa centro casa si configura come servizio aggiuntivo rispetto alla fruizione del centro diurno; la modalità di realizzazione del servizio è disciplinata all'interno dei singoli contratti di servizio coi soggetti gestori dei centri diurni.

L'attivazione del trasporto avviene sulla base della progettazione personalizzata secondo le modalità ed i criteri individuati nella Deliberazione di Giunta comunale n.159/2014.

La partecipazione al costo del trasporto da parte del cittadino viene conteggiata separatamente ed è equivalente per ogni tratta al costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta urbana.

## **ART. 3 – DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO**

Sono destinatari del presente Regolamento i cittadini residenti nel Comune di Modena, di età di norma superiore ai 65 anni, in condizioni di non autosufficienza, per i quali il progetto individuale richieda l'attivazione di un servizio residenziale o diurno.

La condizione di non autosufficienza, definita attraverso l'utilizzo di apposite scale valutative, è condizione necessaria per l'accesso nei posti accreditati.

Si specifica che il requisito della residenza anagrafica si considera soddisfatto qualora l'anziano abbia perfezionato la pratica di residenza nel Comune di Modena.

Tale residenza deve essere riferita ad un'abitazione privata, in cui l'anziano abbia vissuto nel periodo precedente alla richiesta di inserimento.

Potranno essere inseriti in graduatoria anche cittadini di età inferiore ai 65 anni, qualora gli stessi abbiano una condizione di non autosufficienza e una patologia "assimilabile" all'età anziana; l'assimilabilità viene certificata dall'Azienda USL.

## ART. 4 – MODALITA' D'ACCESSO E PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA

L'accesso alle case residenza e centri diurni per anziani prevede un percorso di valutazione dei bisogni e del contesto socio-sanitario e relazionale della persona a cura dell'assistente sociale e del personale medico ed infermieristico.

Per attivare il percorso di valutazione socio-sanitaria, l'utente deve rivolgersi al Servizio Sociale Territoriale, presso il polo territoriale di residenza, rappresentando la propria situazione problematica.

A partire dall'analisi condivisa dei bisogni e delle risorse della persona anziana e del suo contesto socio-relazionale viene elaborato il progetto personalizzato di vita e di cura, di cui alla DGR 1206/2007, che può prevedere l'attivazione di diversi servizi, fra cui anche l'inserimento in casa residenza o centro diurno.

L'assistente sociale, in integrazione col personale sanitario, elabora la valutazione sociale, sanitaria e relazionale, ed unitamente all'anziano e alla famiglia definiscono la progettazione personalizzata.

Quando la progettazione condivisa è orientata all'ingresso in casa residenza o centro diurno, l'assistente sociale cura la presentazione della domanda di accesso, corredata di tutta la documentazione necessaria attributiva di punteggio, al Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti del Comune.

Al momento della presentazione della domanda di casa residenza, si ritiene fondamentale privilegiare la volontà dell'anziano, in relazione al forte cambiamento del contesto di vita dovuto alla scelta di ingresso in residenza.

L'anziano e/o i suoi familiari, nella compilazione della domanda, sottoscrivono l'impegno al rispetto dei Regolamenti vigenti e a concorrere al pagamento della retta.

La domanda ha validità due anni dalla data di inserimento in graduatoria e può essere aggiornata in ogni momento qualora vi siano cambiamenti nelle condizioni attributive di punteggio; le modifiche verranno recepite nella prima graduatoria successiva.

## ART. 5 – CRITERI PER L'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA

Fermo restando il requisito della non autosufficienza psico-fisica, quale condizione necessaria per la presentazione della domanda, le domande presentate vengono valutate in base ai seguenti criteri di priorità:

- **Bisogno socio-assistenziale e sanitario dell'anziano:** tale criterio definisce le necessità di assistenza e tutela socio-sanitaria dell'anziano, e rileva gli elementi legati alla non autosufficienza fisica e alle problematiche relazionali-comportamentali.

La scheda di valutazione sarà articolata in appositi indicatori che misureranno le seguenti variabili:

- autonomia nelle attività della vita quotidiana;
- autonomia nei comportamenti della vita quotidiana e nelle attività di relazione;
- condizione sanitarie;
- condizione abitativa e ambientale.

Il punteggio massimo attribuibile a tale criterio è di **50/100**.

- **Risorse della rete familiare (coniuge e figli):** tale criterio valuta la capacità di supporto assistenziale della rete familiare.

La scheda di valutazione sarà articolata in appositi indicatori che misureranno le seguenti variabili:

- analisi delle risorse e dei vincoli presenti nella rete familiare;

- disponibilità affettiva e relazionale della rete parentale;
- capacità di risposta della rete parentale ai bisogni assistenziali e tutelari.

Il punteggio massimo attribuibile a tale criterio è di **15/100**.

Si specifica che per i servizi diurni il punteggio massimo sarà attribuito in modo proporzionale alla capacità della famiglia di prendersi cura del proprio coniunto, essendo il servizio di centro diurno integrativo e non sostitutivo al lavoro di cura della famiglia. Per quanto riguarda le case residenza tale punteggio sarà attribuito invece con un criterio di proporzionalità inversa essendo il servizio sostitutivo al lavoro di cura della famiglia.

- **Condizione economica:**

Per definire il punteggio relativo alla condizione economica dell'anziano per l'accesso in CRA si fa riferimento all'art. 6, comma 3 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, che prevede l'utilizzo dell'ISEE socio-sanitario residenze che fa riferimento al nucleo ristretto dell'anziano ed è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio maggiorenne non ricompreso nel nucleo familiare.

La componente aggiuntiva non viene calcolata nel caso in cui i figli stessi, o un componente del loro nucleo, risultino in condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza e/o risultati accertata la condizione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario, certificata dalle amministrazioni competenti.

Per l'accesso al servizio di centro diurno viene utilizzato l'ISEE socio-sanitario.

Il punteggio massimo attribuibile al criterio che valuta la condizione economica è di **35/100** per entrambe i servizi (CRA e CD).

Il punteggio verrà calcolato con un criterio di proporzionalità inversa, utilizzando la seguente formula:

$$P = 35 - (35/35.000 * X \text{ valore ISEE})$$

P = punteggio attribuito

35 = punti massimi attribuibili

€ 35.000 = ISEE di riferimento che attribuisce un punteggio pari a 0.

Per valori di ISEE uguali o superiori a 35.000, o qualora l'ISEE non venga presentato il punteggio attribuito per la componente economica sarà pari a 0.

Il Dirigente del Servizio Gestione servizi diretti e indiretti procede, con cadenza di norma bimestrale, all'approvazione di due distinte graduatorie, l'una di Casa Residenza l'altra di Centro Diurno. La posizione in graduatoria viene individuata sommando i punteggi ottenuti in ogni singolo criterio di cui al presente articolo e ordinando i punteggi della singola domanda in ordine decrescente; si colloca nella prima posizione chi ha il punteggio più alto poi le posizioni successive vengono ordinate via via in senso decrescente; a parità di punteggio, l'ISEE diviene il principio ordinatore, con precedenza per chi ha indicatore ISEE più basso.

La graduatoria rimane in vigore e viene utilizzata per coprire i posti resisi disponibili fino alla predisposizione di quella successiva.

## **ART. 6 – COMMISSIONE**

Una Commissione, composta da dirigenti e funzionari del Settore Servizi Sociali e da dirigenti e funzionari dell'Azienda USL, Distretto 3 di Modena, nominata con apposito atto del dirigente del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti, svolge le seguenti funzioni:

- supporto, supervisione e garanzia della correttezza della procedura di assegnazione dei punteggi e definizione delle graduatorie di accesso ai servizi;

- formalizzazione degli inserimenti nei servizi residenziali e diurni per persone affette da patologie dementigene;
- approvazione della programmazione delle temporanee di sollievo;
- formalizzazione degli inserimenti temporanei urgenti e degli inserimenti temporanei di riattivazione;
- valutazione di situazioni e/o casi particolari.

La Commissione valuta inoltre le richieste di variazione di frequenza dei servizi diurni e prende atto degli adeguamenti dei punteggi derivanti da rivalutazioni connesse a variazioni della condizione socio assistenziale e sanitaria degli anziani già inseriti in graduatoria, a seguito di rivalutazione, e formalizza gli inserimenti temporanei urgenti in casa residenza.

La Commissione, si riunisce periodicamente secondo un calendario predisposto su base annua.

Le graduatorie di accesso alle case residenza per le accoglienze di lungo periodo e di accesso ai centri diurni vengono approvate con atto del Dirigente del Servizio competente, in qualità di Presidente della Commissione.

## **ART. 7 – MODALITA' D'ACCESSO**

L'accesso, a seguito della formalizzazione della graduatoria, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, avviene attraverso una proposta telefonica all'anziano o ai suoi familiari.

La proposta d'accesso può riguardare qualunque posto accreditato disponibile all'interno della rete dei servizi residenziali e diurni.

L'interessato è tenuto a dare una risposta in merito all'accettazione o meno del posto entro il giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione. Qualora non pervengano indicazioni dall'interessato circa l'accettazione del posto entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione anche telefonica, si procederà a scorrere la graduatoria.

In caso di rinuncia all'ingresso, si procede scorrendo la graduatoria; la persona rinunciataria è tenuta a formalizzare la rinuncia, consapevole che al secondo rifiuto si procederà d'ufficio alla cancellazione dell'interessato dalla graduatoria stessa.

È ammessa la sospensione all'ingresso nel caso in cui la persona sia ospedalizzata o sia già inserita in una specifica CRA su posto privato e desideri attendere la disponibilità del posto accreditato in quella struttura.

Non è prevista la possibilità per il cittadino di scegliere la casa residenza o il centro diurno in cui essere inserito; qualora sia possibile verranno considerate richieste specifiche indicate nella domanda, debitamente motivate dall'assistente sociale.

Per evitare spostamenti di struttura e tutelare il benessere dell'anziano è possibile per le persone già inserite in regime privato attendere il posto accreditato presso la struttura in cui sono inseriti; a tali persone che, chiamate, hanno rinunciato al posto proposto, pur avendo maturato un diritto, si procederà a proporre il primo posto libero nella struttura richiesta, (fermo restando l'opportunità di dare risposta alle situazioni temporanee urgenti o sollevi estivi) nelle more dello scorimento della graduatoria.

L'ingresso di lunga permanenza non prevede la possibilità di cambiare struttura se non per disposizione del Comune.

## **ART. 8 – LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ACCOGLIENZA IN CASA RESIDENZA**

Le risposte assistenziali delle Case Residenza possono variare in base alle finalità del ricovero e alla caratteristica temporale dell'accoglienza.

Si possono distinguere diverse tipologie di accoglienza:

- accoglienza di lungo periodo o permanente che individua la casa residenza come luogo di vita stabile per l'anziano;
- accoglienza temporanea di sollievo che ha la funzione di garantire alla famiglia un periodo di riposo dai compiti di cura;
- accoglienza temporanea in situazioni d'urgenza finalizzate a garantire tempestivamente all'anziano la necessaria continuità di cura anche a seguito di dimissioni protette ospedaliere e/o accadimenti imprevisti che possono coinvolgere l'anziano e/o i suoi familiari;

Si precisa che l'ingresso temporaneo non costituisce strada preferenziale per l'ingresso di lungo periodo o permanente in Casa Residenza.

## **ART. 9 – AMMISSIONI TEMPORANEE URGENTI IN CASA RESIDENZA**

Talvolta possono determinarsi situazioni che richiedono un inserimento residenziale in via di urgenza, in quanto l'anziano non risulta sufficientemente tutelato o tutelabile al domicilio, con un reale pregiudizio per la sua incolumità psico-fisica.

Rientrano in questa fattispecie le situazioni di anziani soli senza risorse parentali e/o economiche in grado di garantire, anche con l'ausilio di tutti i servizi domiciliari pubblici e/o privati, la necessaria tutela e assistenza.

Possono rientrare inoltre le situazioni di anziani in dimissione dai reparti ospedalieri qualora i familiari, per le mutate condizioni socio-sanitarie dei congiunti, siano impossibilitati a gestire nell'immediato il rientro a domicilio e siano impossibilitati a sostenere il costo di un posto reperito sul mercato privato.

In tali situazioni, rendendosi necessario attivare una soluzione immediata, l'anziano viene accolto temporaneamente in Casa Residenza, in attesa che la famiglia, col supporto dei servizi, predisponga l'attivazione degli interventi socio-sanitari domiciliari necessari o presenti domanda per l'inserimento in graduatoria per l'accoglienza permanente nei posti accreditati di casa residenza.

Tali inserimenti, che potranno protrarsi di norma per un tempo non superiore ai tre mesi, saranno autorizzati tramite lettera a firma del Dirigente del Servizio. Il Dirigente avrà facoltà anche di autorizzare per situazioni particolari la permanenza oltre i 90 giorni; a titolo esemplificativo e non esaustivo la proroga oltre i termini potrà essere autorizzata:

- nelle more della nomina dell'Amministratore di sostegno al fine di garantire tutela ad anziani privi di qualsiasi riferimento parentale;
- ad anziani soli o con rete parentale inadeguata o per adeguamento ambiente domestico dovuto alle mutate condizioni dell'utente, che pur non essendo in posizione utile in graduatoria per l'ingresso in CRA, non sono tutelabili a domicilio e non hanno risparmi per il pagamento di una retta sul privato.

## **ART. 10 – AMMISSIONI TEMPORANEE DI SOLLIEVO**

L'accoglienza temporanea di sollievo ha la funzione di garantire alla famiglia un periodo di riposo dai compiti di cura.

Gli ingressi temporanei di sollievo sono programmati con un congruo anticipo, in quanto la funzione di tali periodi di ospitalità è quella di consentire alla famiglia e/o al caregiver di organizzarsi momenti liberi dagli impegni di cura (vacanze, assenza programmata per ferie dell'assistente familiare, particolari impegni familiari, etc.). Le famiglie possono beneficiare di questa possibilità per un massimo di tre mesi nell'arco dell'anno; nei mesi estivi (giugno-settembre compresi) ogni famiglia può usufruire di un solo mese.

Fermo restando la definizione annuale del termine di presentazione della domanda per consentire la programmazione estiva, gli accessi saranno ordinati sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento.

## **ART. 11 – PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA**

A seguito della Delibera di Giunta Regionale 560/2015, “Riorganizzazione della rete locale di cure palliative” nel Distretto socio-sanitario di Modena è stato avviato un progetto sperimentale teso ad inserire le Case Residenze per anziani all'interno della Rete Locale di Cure Palliative nella logica di migliorare l'assistenza alle persone anziane in stadio avanzato e terminale, sviluppando nel personale che opera nelle Case Residenza Anziani (CRA), in particolare medici, infermieri e OSS, competenze sulle cure palliative, le prassi, gli strumenti terapeutici e la cultura che le ispira.

Si definisce pertanto che per i percorsi di accompagnamento alla morte anche se accolti in regime temporaneo, sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 9, qualora la famiglia e la persona lo richiedano possono essere conclusi nella medesima struttura.

## **ART. 12 – SERVIZI RIVOLTI A PERSONE CON PATOLOGIE DEMENTIGENE**

Le persone con patologie involutive o dementigene esprimono bisogni molto diversi a seconda del livello di gravità della malattia, delle differenti fasi e modalità con cui si presenta. Questi elementi differenziano le tipologie di interventi socio-assistenziali e riabilitativi che devono essere messi in campo per sostenere i familiari nei compiti di cura nei confronti di persone affette da demenza, con disturbi comportamentali di lieve e media entità, in fase di scompenso.

Per tali ragioni è stato dedicato un nucleo presso una casa residenza per anziani ed è stato aperto un centro diurno specialistico; entrambi i servizi sono rivolti a persone affette da tali patologie; l'inserimento nei servizi specialistici è a termine.

### ***a) Nucleo specialistico***

Il nucleo specialistico è rivolto a persone con patologia dementigene che manifestano disturbi del comportamento in fase acuta. L'accesso al nucleo specialistico prevede la presentazione della domanda e la valutazione da parte di una equipe definita sulla base delle indicazioni del Comitato di Distretto. Tutti gli inserimenti nel nucleo sono considerati temporanei, di durata variabile in relazione all'evoluzione della fase acuta e al raggiungimento di una situazione di equilibrio assistenziale secondo il progetto personalizzato. Pertanto, non sarà possibile, al momento della dimissione, proporre un ulteriore inserimento temporaneo presso un'altra casa residenza. La dimissione dal nucleo non dà diritto ad alcuna priorità rispetto all'ingresso in residenza anche se la persona è presente in graduatoria. Rimane invariata la possibilità per la famiglia di beneficiare anche presso il nucleo del mese di sollievo durante l'anno.

### ***b) Centro Diurno specialistico***

Il Centro Diurno specialistico è un centro socio-assistenziale che ha caratteristiche di temporaneità ed è mirato alla gestione di disturbi comportamentali legati alla demenza. Offre sostegno alle famiglie al fine di favorire, per quanto possibile, la permanenza a domicilio dell'anziano. Il Centro garantisce, nelle ore diurne, assistenza socio-sanitaria specifica, fornendo supporto ed aiuto nelle attività di vita quotidiana; offre inoltre attività mirate al mantenimento delle abilità personali e al rallentamento del decadimento cognitivo;

Gli accessi ai servizi specialistici saranno ordinati sulla base della valutazione clinica della persona, coniugati con la capacità di tenuta della rete.

## **ART. 13 – INSERIMENTI TEMPORANEI DI RIATTIVAZIONE**

Le accoglienze di riattivazione rispondono all'esigenza di garantire il maggior recupero possibile delle funzionalità anche a seguito di un evento traumatico che ha compromesso le autonomie della persona, attraverso interventi di riattivazione.

La programmazione distrettuale definisce il numero di posti dedicati.

Tali inserimenti, provenienti in gran parte dai percorsi di dimissioni protette dai presidi sanitari, avvengono a seguito della valutazione di un'apposita equipe multidimensionale, sempre integrata dalla competenza del medico-fisiatra.

Tale equipe definisce il programma riabilitativo e i tempi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti, tenendo conto che, di norma la durata massima del periodo di riattivazione è di 30 giorni; in tale periodo l'utente non compartecipa al costo del servizio.

Gli accessi saranno ordinati sulla base dell'ordine di arrivo delle domande.

## **ART. 14 – MANTENIMENTO DEL POSTO E USCITA DAL SERVIZIO**

### ***a) Casa Residenza***

L'uscita dalla Casa Residenza può avvenire per rinuncia scritta presentata dall'interessato o da chi lo rappresenta. L'uscita può avvenire inoltre, a cura del Servizio Gestione, anche su segnalazione del soggetto gestore, a fronte di gravi inadempienze, compreso il mancato pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio.

L'assenza dal servizio, con mantenimento del posto, avviene quando l'utente si assenta dalla Casa Residenza in seguito a ricovero ospedaliero o terapeutico. Durante i periodi di assenza l'ospite è tenuto a pagare la quota di compartecipazione secondo quanto previsto dalle deliberazioni regionali.

### ***b) Centro Diurno***

L'uscita dal Centro Diurno può avvenire o per rinuncia volontaria dell'ospite, o suoi familiari, mediante atto scritto, oppure per la modifica del progetto assistenziale.

In caso di modifiche assistenziali e sanitarie tali da pregiudicare l'adeguatezza del Centro Diurno rispetto alla situazione psico-fisica della persona, si può procedere all'uscita dell'ospite concordando con lo stesso e i suoi familiari tempi e modalità, reindirizzando la persona verso altri servizi della rete più consoni al suo bisogno.

L'uscita può avvenire inoltre, su istanza dell'Amministrazione, a fronte di gravi inadempienze, compreso il mancato pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio.

Si ha diritto al mantenimento del posto in caso di malattia e/o di ricoveri sanitari; per altre motivazioni la mancata frequenza del Centro Diurno, svolte le opportune verifiche, può comportare l'uscita dal servizio. Durante i periodi di assenza l'ospite è tenuto a pagare la quota di compartecipazione secondo quanto previsto dalle deliberazioni regionali.

## **ART. 15 – INSERIMENTI SU POSTI NON ACCREDITATI**

È possibile autorizzare l'inserimento di anziani in Case Residenza su posti non accreditati, anche collocati fuori dal territorio comunale, solo in via assolutamente straordinaria, sulla base di valutazioni professionali circa l'indispensabilità di tale soluzione, compatibilmente con le disponibilità economiche del Comune e dell'Azienda USL.

Si specifica che tali tipologie di inserimenti si configurano di norma come progetti temporanei e vengono a titolo esemplificativo e non esaustivo attivati per consentire agli anziani la vicinanza alla propria rete familiare o ai contesti abituali di vita.

## **ART. 16 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

Il costo del servizio viene calcolato sulla base delle deliberazioni regionali inerenti le tariffe previste dal sistema di accreditamento; la quota di compartecipazione al costo della CRA e del CD a carico dell'utente (in forma di tariffa) è fissata nelle deliberazioni regionali.

Gli ospiti dei servizi residenziali e i fruitori dei Centri Diurni hanno l'obbligo di assumersi le spese relative al pagamento della tariffa a proprio carico.

Sul valore della tariffa a carico dell'ospite, è possibile, in presenza di determinate condizioni economiche valutate in base all'indicatore Isee, richiedere un'agevolazione; l'Amministrazione Comunale garantirà comunque all'anziano il mantenimento di una quota per le spese personali.

Si farà riferimento all'ISEE socio-sanitario residenze per le agevolazioni sulle tariffe delle CRA, all'ISEE socio-sanitario per le agevolazioni sulle tariffe del CD. L'agevolazione sulla tariffa avrà validità annuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di definire livelli di flessibilità in aumento della quota di compartecipazione al costo dei servizi, in conformità con le disposizioni regionali in materia.

Per il solo Centro Diurno, la tariffa del servizio di trasporto a carico dell'utente viene calcolata separatamente.

Per l'anno 2021, sulla base della normativa regionale di riferimento (DGR 273/2016 e ss.mm.ii), la quota di compartecipazione a carico del cittadino (tariffa utente) per il servizio di Casa Residenza per Anziani è fissata in € 50,05 giornaliere, e per il servizio di Centro Diurno in € 29,35 giornaliere.

La quota mensile che sarà garantita all'utente accolto presso la CRA per le spese minute e personali è pari almeno a € 100,00; in casi particolari si potranno valutare aumenti della quota a fronte di esigenze personali particolari dimostrate dall'anziano;

La Giunta comunale definisce, di norma annualmente, le soglie di valore ISEE di riferimento per il calcolo delle agevolazioni, nonché gli eventuali aumenti della tariffa nell'ambito della flessibilità consentita dalla normativa regionale sopra citata; adotta inoltre ogni altro adempimento necessario al funzionamento del sistema di applicazione delle tariffe.

## **ART. 17 – SUGGERIMENTI E RECLAMI**

Eventuali reclami e suggerimenti rispetto alle procedure di cui al presente Regolamento e agli altri provvedimenti riguardanti il funzionamento delle CRA e CE, vanno presentati in forma scritta, sufficientemente circostanziata e debitamente sottoscritta, ed indirizzati al Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti.

Il Comune si impegna a rispondere per iscritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

## **ART. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 i dati personali e le informazioni acquisite sono oggetto di trattamento secondo le modalità e le cautele previste dal predetto Regolamento.

Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti della persona.

Agli interessati o alle persone presso le quali sono raccolti i dati, saranno date le informazioni di cui all'art. 13 (informativa sull'utilizzo e trattamento) del Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento è il Comune di Modena che agisce per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico di garantire interventi socio-assistenziali a favore di persone anziane non autosufficienti. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è da ritenersi obbligatorio per fruire del servizio.

## **ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data in cui si inizierà la raccolta delle domande che verranno inserite nella graduatoria del mese di giugno 2021.

Tutte le domande non soddisfatte presenti nell'ultima graduatoria verranno automaticamente ricollocate nella prima graduatoria utile successiva, previo ricalcolo dei punteggi sulla base del presente Regolamento.